



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **52** del **24-03-2016**

OGGETTO:

VERTENZA PER OPPOSIZIONE A STIMA IN ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA' DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO R.G. 152/2009 PROMOSSA DAL SIG.LAINO VINCENZO.TRANSAZIONE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo con inizio alle ore 09:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 10/2/2009 acclarato al n.2017/2009 di prot. gen.le il sig. Laino Vincenzo rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, ha citato il Comune di Sala Consilina dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno per opposizione a stima in esproprio per pubblica utilità per la realizzazione nel Comune di Sala Consilina di opere infrastrutturali nel P.I.P. zona Commerciale "Trinita" e per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo, ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- *"dichiarare erronea e incongrua la stima redatta per il procedimento espropriativo di cui in premessa e contenuta nel decreto di esproprio decreto di esproprio...omissis... e per l'effetto:*

1) determinare la giusta indennità dovuta...omissis...;

2) condannare il convenuto al deposito della maggiore indennità dovuta e determinata ... omissis...

3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa";

CHE con propria deliberazione n.85 del 07/5/2009, al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio intrapreso, è stato autorizzato il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno n° 152/2009 di R.G, promosso dal sig. Laino Vincenzo e conferito "incarico congiunto agli avv.ti Alfredo Messina e Francesco Florimonte, con studio in Salerno, affinché rappresentino e difendano l'Ente nei giudizi come sopra instaurati, dando atto che al pagamento delle competenze professionali si procederà a presentazione di unica parcella";

CONSIDERATO:

- che il signor Laino Vincenzo è titolare della concessione edilizia in sanatoria n. 346/02 del 28/11/2002 relativa alla sistemazione esterna del lotto su cui insiste un fabbricato di sua proprietà e coincidente in parte con l'area espropriata, per cui l'indennità di esproprio definitiva dovrebbe essere calcolata nell'ambito del suindicato giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello considerando tali opere e considerando il deprezzamento che subirebbe l'esistente edificio a seguito dell'esecuzione delle opere previste dal progetto del Comune, con un considerevole aumento dei costi di realizzazione dell'opera pubblica a fronte di una sistemazione che non risulta essenziale ai fini della viabilità della zona;

- che gli standards urbanistici minimi previsti dal D.M. 02/04/1968 - art. 5, punto 1 - ammontano al 10% della superficie territoriale e, quindi, sono $10\% \times 58.000,00 = 5.800,00$ mq., mentre nel P.I.P. in argomento sono stati previsti circa 12.300,00 mq. di standards (parcheggi, aree a verde attrezzato, attrezzature di interesse comune) e che il terreno del signor Laino Vincenzo è destinata per 1.000,00 mq. a parcheggio e per 290,00 mq. a verde pubblico;

- che l'art. 47 del D.P.R. 8.6.2001, n.327, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, riconduce il sorgere del diritto alla retrocessione in capo agli espropriati o agli aventi ragione da essi, a fronte della mancata utilizzazione di parte del bene espropriato e non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica;

- che il sig. Laino Vincenzo ha chiesto al Comune la retrocessione della porzione del suolo antistante la propria abitazione e la relativa istanza è stata accolta dall'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 27/09/2011 che si è espresso sulla inservibilità e sull'inutilizzabilità della suindicata porzione di terreno espropriato, nonché il prezzo della retrocessione dello stesso quantificato nella somma versata dal Comune al MEF quale indennità provvisoria di esproprio pari a €17.676,43;

PRESO ATTO che le parti intendono conseguentemente rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno R.G. n.152/2009, instaurato a suo tempo dal sig. Laino Vincenzo per la determinazione giudiziale delle indennità di esproprio ed autorizzare i rispettivi legali costituiti in giudizio, avv. Angela Ferrara ed avv. Alfredo

Messina a disporre per la cancellazione dal ruolo della causa a norma dell'art. 309 c.p.c., esonerandoli nel contempo dal vincolo di solidarietà;

VISTO l'allegato schema di transazione proposto e concordato con l'ausilio dei rispettivi legali costituiti in giudizio, avv. Angela Ferrara ed avv. Alfredo Messina;

DATO ATTO che detto schema prevede:

-che il Comune di Sala Consilina retroceda in piena proprietà al sig. Laino Vincenzo l'area di mq. 3.591,00 costituente l'intera particella n° 906 del foglio 42 di are 35 ca 91 come derivata con tipo di frazionamento n° 10943.1/2016 del 19/01/2016 approvato dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Salerno in data 19/01/2016;

- che il Comune resti proprietario a titolo gratuito della restante porzione di suolo già di proprietà Vincenzo Laino appresa con il richiamato decreto definitivo di esproprio n. 04/2016 del 19/02/2016 e non oggetto della retrocessione, individuata in Catasto al foglio n. 42 particella n. 1340 di ca 34 (mq 34,00);

-che nel rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno R.G. n. 152/2009 instaurato dal sig. Vincenzo Laino, siano integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del rimborso delle spese professionali spettanti al CTU ing. Aristide Marini posti dal Consigliere Istruttore provvisoriamente a carico del sig. Laino Vincenzo dell'importo complessivo ad oggi maturato di €975,47 che il Comune, anche in considerazione dell'area comunque non retrocessa, provvederebbe invece a rimborsare direttamente al professionista;

- che conseguentemente il Comune di Sala Consilina sarebbe autorizzato a chiedere ed ottenere dal MEF la restituzione della somma di € 17.676,43 (euro diciassettemilaseicentoseventantasei e centesimi quarantatré) a suo tempo depositata alla Tesoreria Provinciale di Salerno dal Comune in favore del sig. Laino Vincenzo con deposito posizione n. nazionale 575541 e posizione n. locale 118252 a titolo di indennità di espropriazione, a seguito dell'avvenuta retrocessione del suolo in argomento;

CONSIDERATO che la proposta transattiva appare condivisibile per cui si ritiene opportuno transigere la vertenza il che eviterebbe un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale dello stesso esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di maggiore indennità che come spese di giudizio;

RILEVATO:

-che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

-che come precisato nel parere reso dalla sezione ombra della Corte dei conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 “Gestione nel sistema del bilancio” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell’elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che l’Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell’Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l’Ente stesso può definire tanto il sorgere dell’obbligazione, quanto i tempi dell’accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l’Ente locale può seguire le normali procedure recate dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all’esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisse a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell’attività gestionale;

-che la competenza alla transazione è ricondotta al Consiglio comunale quando l’accordo transattivo prevede la rateazione del debito transato “mediante imputazione delle singole rate annuali in successivi bilanci di previsione”, atteso che, a norma dell’art. 42 del TUEL, è attribuita all’organo consiliare la competenza per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);

CONSIDERATO:

-che, non ricorrendo l’ipotesi di rateizzare l’importo riconosciuto nell’accordo transattivo su più bilanci e inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l’art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell’organo di revisione le “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”;

- che, a norma dell’art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l’Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l’obbligo dell’espressione del parere da parte dell’Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l’organo consiliare sia competente alla definizione dell’accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l’Organo di revisione avrebbe l’obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, il parere da parte dell’organo di revisione;

RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definito nell’interesse del Comune;

P R O P O N E

1. di procedere per le motivazioni di cui alle premesse alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno R.G. n. 152/2009 instaurato dal sig. Vincenzo Laino con l’atto di citazione di cui alle premesse, mediante accordo transattivo;

2. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;

4. di autorizzare il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento delle spese professionali spettanti al CTU ing. Aristide Marini posti dal Consigliere Istruttore provvisoriamente a carico del sig. Laino Vincenzo dell'importo complessivo ad oggi maturato di € 975,47 con imputazione la seguente imputazione:

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACRO</i>	<i>V LIVELLO</i>
<i>139</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>103</i>	<i>1.03.02.11.000</i>

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

1) l'Ing. DE NIGRIS ATTILIO, nato a Polla (SA) il 19.10.1975, il quale previamente il quale previamente dichiara di agire in questo atto ex art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di dirigente dell'Area Tecnica del Comune, a ciò autorizzato in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge, atto che si allega al presente contratto sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale;

e

2) il sig. Laino Vincenzo, nato a Sala Consilina il 01/06/1958 ed ivi residente alla via Santa Maria degli Ulivi - C.F. LNAVCN58H01H683C.

PREMESSO:

- che in data 29/02/1984 è stato approvato il P.R.G. del Comune di Sala Consilina con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1418;
- che in data 11/01/1999 con decreto sindacale n. 1 REG del 11/01/1999 è stato reso esecutivo il P.I.P. di cui all'art. 27 della legge n° 865/71 della località Fontanelle "D1";
- che per l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione della Area P.I.P. di Fontanelle è stato riapprovato con delibera di Giunta Comunale 94 del 04/06/2008 il progetto definitivo e l'aggiornamento/rettifica del piano particellare grafico e descrittivo d'esproprio, ove tra l'altro si da atto che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- che il dirigente dell'Area Tecnica del Comune, ing. Attilio De Nigris, con propria nota del 11/06/2008 ha comunicato alle ditte catastali e/o aventi diritto l'indennità provvisoria di esproprio offerta, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- che con determinazione dirigenziale n. 403/2008 sono state determinate le indennità provvisorie di esproprio, di poi notificate alle ditte catastali e/o agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili con nota prot. n. 15649 del 06/11/2008;
- che in data 14/01/2009 con delibera di Giunta Comunale n. 8 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali del P.I.P. Zona Commerciale Trinità e che in data 30/06/2009 è stato firmato il contratto di appalto con la ditta NOVA PRL s.r.l. Rep. n. 25, registrato all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina in data 02/07/2009 al n.298 mod I;
- che il Comune di Sala Consilina, ha notificato, nelle forme degli atti processuali civili, in data 09.01.2009 a mezzo di Ufficiale Giudiziario, al sig. Laino Vincenzo il decreto di esproprio definitivo n° 10 del 07/01/2009 relativo al suolo di mq. 1.267,00 ricadente nella maggiore estensione della particella n° 904 (ex 906) riportato in Catasto al Fg. 42, part. 904 di proprietà del sig. Laino Vincenzo, corredato dalla copia del versamento al M.E.F. delle indennità di esproprio per un importo complessivo di €17.676,43 in favore di esso sig. Laino Vincenzo;
- che in data 19/03/2009 è stata effettuata la immissione in possesso del suindicato suolo ed è stato coevamente redatto il relativo verbale dello stato di consistenza;
- che il signor Laino Vincenzo a norma dell'art. 54 del D.P.R. 8.6.2001, n° 327 ha esperito con atto notificato in data 10/02/2009 opposizione alla stima delle indennità provvisorie di esproprio a mezzo dell'avv. Angela Ferrara innanzi alla Corte di Appello di Salerno, ove tuttora pende il relativo giudizio con il n° 152/2009 di R.G.;
- che il signor Laino Vincenzo è titolare della concessione edilizia in sanatoria n. 346/02 del 28/11/2002 relativa alla sistemazione esterna del lotto su cui insiste un fabbricato di

sua proprietà e coincidente in parte con l'area espropriata, per cui l'indennità di esproprio definitiva dovrebbe essere calcolata nell'ambito del suindicato giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello considerando tali opere e considerando il deprezzamento che subirebbe l'esistente edificio a seguito dell'esecuzione delle opere previste dal progetto del Comune, con un considerevole aumento dei costi di realizzazione dell'opera pubblica a fronte di una sistemazione che non risulta essenziale ai fini della viabilità della zona;

- che, infatti, gli standards urbanistici minimi previsti dal D.M. 02/04/1968 - art. 5, punto 1 - ammontano al 10% della superficie territoriale e, quindi, sono $10\% \times 58.000,00 = 5.800,00$ mq., mentre nel P.I.P. in argomento sono stati previsti circa 12.300,00 mq. di standards (parcheggi, aree a verde attrezzato, attrezzature di interesse comune) e che il terreno del signor Laino Vincenzo è destinata per 1.000,00 mq. a parcheggio e per 290,00 mq. a verde pubblico;

- che l'art. 47 del D.P.R. 8.6.2001, n° 327, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, riconduce il sorgere del diritto alla retrocessione in capo agli espropriati o agli aventi ragione da essi, a fronte della mancata utilizzazione di parte del bene espropriato e non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica;

- che il sig. Laino Vincenzo ha chiesto al Comune la retrocessione della porzione del suolo antistante la propria abitazione e la relativa istanza è stata accolta dall'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 27/09/2011 che si è espresso sulla inservibilità e sull'inutilizzabilità della suindicata porzione di terreno espropriato, nonché il prezzo della retrocessione dello stesso quantificato nella somma versata dal Comune al MEF quale indennità provvisoria di esproprio pari a €17.676,43;

- che le parti intendono conseguentemente rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno R.G. n.152/2009 instaurato a suo tempo dal sig. Laino per la determinazione giudiziale delle indennità di esproprio con integrale compensazione tra di esse delle spese di giudizio ed autorizzare i rispettivi legali costituiti in giudizio, avv. Angela Ferrara ed avv. Alfredo Messina a disporre per la cancellazione dal ruolo della causa a norma dell'art. 309 c.p.c., esonerandoli nel contempo dal vincolo di solidarietà.

- che con deliberazione della Giunta Comunale n...del..... è stato approvato il presente schema di transazione.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La premessa assertiva è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Il Comune di Sala Consilina in persona del suo costituito Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris, retrocede in piena proprietà al sig. Laino Vincenzo che accetta l'area di mq. 3.591,00 costituente l'intera particella n° 906 del foglio 42 di are 35 ca 91 come derivata con tipo di frazionamento n° 10943.1/2016 del 19/01/2016 approvato dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Salerno in data 19/01/2016, che si allega al presente atto sub B) per formarne parte integrante e sostanziale. La suddetta porzione di terreno oggetto della presente retrocessione, nell'insieme di forma rettangolare, confina a Nord con la strada comunale denominata, a Sud con la particella n. 1203, ad Ovest con la particella n. 1204 e ad Est con la particella n. 1230.

Art. 3) A seguito della operata retrocessione, da oggi il sig. Vincenzo Laino acquista la proprietà ed il possesso senza altra formalità della suindicata porzione immobiliare, accettandola nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e rinunciando ad ogni azione nei confronti del Comune per eventuali modiche apportate dall'ente su detto suolo durante il periodo in cui è restato acquisito al suo patrimonio indisponibile, mentre il Comune resta proprietario a titolo gratuito della restante porzione di suolo già di proprietà Vincenzo Laino appresa con il richiamato decreto definitivo di esproprio n° 04/2016 del 19/02/2016 e non oggetto della presente retrocessione, individuata in Catasto al foglio n. 42 particella n. 1340 di ca 34 (mq 34,00), nell'insieme di forma triangolare e confinante a Nord con la

strada comunale denominata a Sud con la particella n. 906 e ad Est con la particella n. 1230.

Art. 4) Le parti come innanzi costituite e nei rispettivi nomi e qualità espressamente e concordemente rinunciano al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno R.G. n° 152/2009 instaurato a suo tempo dal sig. Laino per la determinazione giudiziale delle indennità di esproprio con integrale compensazione tra di esse delle spese di giudizio ad eccezione del rimborso delle spese professionali spettanti al CTU ing. Aristide Marini posti dal Consigliere Istruttore provvisoriamente a carico del sig. Laino dell'importo complessivo ad oggi di €975,47 ed autorizzano i rispettivi legali costituiti in giudizio, avv. Angela Ferrara ed Alfredo Messina a disporre per la cancellazione dal ruolo della causa a norma dell'art. 309 c.p.c., esonerandoli nel contempo dal vincolo di solidarietà.

Art. 5) In virtù della operata retrocessione e così come concordato tra le parti, nulla è più dovuto dal Comune al sig. Laino Vincenzo per la procedura espropriativa in argomento a qualsiasi titolo sia per indennità definitive di esproprio, sia per indennità di occupazione di urgenza e sia per risarcimento di eventuali danni subiti dalla porzione retrocessa e dalla restante proprietà Laino, per cui il sig. Vincenzo Laino con la sottoscrizione del presente atto dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Comune per le dette causali.

Art. 6) Conseguentemente il Comune di Sala Consilina è autorizzato a chiedere ed ottenere dal MEF la restituzione della somma di € 17.676,43 (euro diciassettemilaseicentosestantasei e centesimi quarantatré) a suo tempo depositata alla Tesoreria Provinciale di Salerno dal Comune in favore del sig. Laino Vincenzo con deposito posizione n. nazionale 575541 e posizione n. locale 118252 a titolo di indennità di espropriazione, attesa l'avvenuta retrocessione del suolo in argomento.

Questo atto viene redatto in triplice originale di cui uno consegnato al sig. Laino Vincenzo e consta di n° 5 facciate intere e parte della presente.

Il sig. Vincenzo Laino

Per il Comune di Sala Consilina
Dirigente Area Tecnica
ing. Attilio De Nigris

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 23-03-2016

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 24-03-2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 24-03-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 24-03-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 24-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
